



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 7 SETTEMBRE 2007

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRETTORE GENERALE 3 AGOSTO 2007 - N. 8943

(1.6.1)

Linee Guida di Polizia Idraulica 3

Anno XXXVII - N. 185 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile**

(BUR2007031)

D.d.g. 3 agosto 2007 - n. 8943**Linee Guida di Polizia Idraulica**

(1.6.1)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi compresi la determinazione, l'introito e la destinazione dei relativi canoni, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 59/1997, confermando peraltro allo Stato la titolarità del demanio idrico, quale demanio statale necessario;
- l'art. 3 della l.r. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e ss.mm.ii.»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;
- la d.g.r. 12 aprile 2002, n. 7/8743 «Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla d.g.r. n. 7/7868 Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;
- il d.d.g. 18 novembre 2002, n. 22086 della Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio «Aggiornamento dei canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione al tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il triennio 2003-2005»;
- la l.r. 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
- la d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950 «Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»»;
- la delibera 3 dicembre 2003, n. 34 del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative (Collegato ordinamentale 2007)» e, in particolare, l'art. 3;

Considerato che, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale è necessario stabilire le procedure di polizia idraulica alle quali si atterranno le Sedi Territoriali Regionali e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, per quanto di competenza;

Tenuto conto che, al predetto fine è stato istituito apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale, che ha redatto il testo delle «Linee guida di Polizia Idraulica» allegato, condiviso dalle D.G. coinvolte;

Ritenuto pertanto di approvare le allegate «Linee Guida di polizia idraulica»;

Dato atto che l'attività di che trattasi fa riferimento all'Ambito 6.4 del DPEFR «Tutela dell'ambiente» ed in particolare all'Asse di Intervento 6.4.6 «Risorse Idriche» e all'obiettivo operativo 6.4.6.9 «Riordino della Polizia Idraulica e recupero dei canoni per l'occupazione delle aree demaniali»;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;

DECRETA

per quanto espresso in premessa,

1. di approvare le allegate «Linee Guida di Polizia Idraulica»;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inviargli copia alle Sedi Territoriali Regionali e all'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

_____ • _____

LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA**PREMESSA**

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;

2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;
3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.

Titolo I – PRINCIPI GENERALI**1. Finalità**

La polizia idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.»

e ribadisce con forza all'art. 2 che:

«Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

A tal fine la polizia idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/20 capo IX e del d.l. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/99 e successive modifiche;
- alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- alla verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazio-

ne esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;

- alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904;
- alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2. Definizioni

Per polizia idraulica si intendono pertanto tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di autorizzazioni relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 2248/1865 allegato F e dal r.d. n. 523 del 25 luglio 1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs. 152/99 (art. 41), confermate nel d.lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla l. 37/94, dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003).

Tali disposizioni stabiliscono espressamente:

- le attività, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto, su corsi d'acqua, argini, sponde, strade di servizio, fasce di rispetto, ecc.;
- le attività, i lavori, e/o fatti per i quali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione;
- i contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari;
- le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l'esecuzione di lavori, la messa in atto di fatti vietati e il non rispetto o l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto concessorio o nell'autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attività conseguenti.

Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituita dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico:

- a) le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotter-

raanee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 d.P.R. 238/99);

- b) gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze (vedi art. 822 del Codice Civile).

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del t.u. 1775/1933), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell'art. 34 della legge 36/1994.

L'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze, secondo quanto di seguito specificato, è la concessione.

La Concessione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Infatti l'art. 1 della legge 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in sé considerato, ma non quella dei suoi «contenitori» la cui demanialità è definita rispettivamente dal 1° e 2° comma del sopra citato art. 822 del Codice Civile.

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente atto si riferiscono al Demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale e locale ai sensi dell'articolo 89, d.lgs. n. 112/1998 («Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative c) compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ...»).

Il rilascio della concessione idraulica interessa tutti quei soggetti pubblici o privati che:

1. intendono realizzare opere o interventi all'interno dell'alveo di un corso d'acqua dichiarato pubblico ai sensi del d.P.R. n. 238 del 18 febbraio 1999 «regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36 del 5 gennaio 1994»;
2. nel corso della esecuzione di interventi e a seguito della realizzazione di opere, ovvero per qualsiasi altro motivo occupino, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite.

4. Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 1, è:

- per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi della d.g.r. 7868/02 e d.g.r. 13950/03): la Sede Territoriale competente per Provincia (per Milano e Monza la D.G. Casa e Opere Pubbliche);

- per il reticolo principale di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO): AIPO (l.r. 5/02);
- per il reticolo minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000).

È consentita ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 5 comma 5 della l.r. 7/2003) per la gestione delle medesime attività.

Si ricorda che ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico (autorizzazione) ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

5. Principi di gestione

- Lavori ed atti vietati

Attualmente le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamiento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto

arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banche dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Il primo comma dell'art. 41 del d.lgs. 152/99, come confermato nel primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06, stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

- Lavori e opere soggetti a concessione

Attualmente le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estrazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati;

- i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:
 - ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canal;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggirate ad altri manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
 - tubazioni aggirate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
 - opere di regimazione e di difesa idraulica;
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
 - scavi e demolizioni;
 - coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
 - chiaviche.

Il sopra riportato elenco enumera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di opere e di interventi in alveo la cui realizzazione è subordinata al rilascio della concessione o dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». Il 2° comma del medesimo articolo detta «l'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente» che ne rilascia autorizzazione.

– **Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

Titolo II – CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione dall'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare impor-

tanza per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione dovrebbe contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

1. Obblighi del concessionario

– **Obblighi generali**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo e a depositare, a favore del concedente, una cauzione, entrambi da quantificare nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali in vigore.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

2. Cessione, subconcessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'esplicito consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge. In conclusione, a meno che la legge non disponga diversamente, se il concessionario rinuncia alla concessione, la stessa perde di efficacia e nessun subingresso è possibile.

In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e riduzione in pristino, se necessaria.

– **Trasferimento e successione nella concessione**

In materia di concessioni ed in generale di rapporti di diritto pubblico, vale un principio generale di personalità, in virtù del quale le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'esplicito consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.

In caso di morte del concessionario, tuttavia tale principio è stato inteso dalla giurisprudenza in modo non formalistico.

È stato quindi affermato che in caso di morte del concessionario il divieto di cessione dell'utenza ex art. 20 t.u. Acque non si applica, sicché la morte del concessionario non determina estinzione della concessione ma, nel caso in cui la concessione fu posta al servizio di un'immobile o di un'impresa, questa si trasferisce in capo agli eredi.

Tale principio può essere utilmente applicato alle concessioni demaniali con riguardo alle concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo, di un fabbricato o di un immobile.

In ogni altro caso occorre invece verificare la permanenza in

capo agli eredi delle stesse condizioni soggettive ed oggettive che giustificano la concessione, procedendo in questo caso a semplice voltura, cioè a semplice modificazione degli estremi soggettivi della concessione, senza riflessi sulla durata originaria della concessione, che rimane unica.

Quando infine non sia possibile neppure questa strada, la concessione s'intenderà cessata (decaduta) dal momento della morte e gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione, mentre successivamente alla morte, la P.A. dovrà rivolgersi a chi ha esercitato materialmente, ed in pratica abusivamente, la concessione: questi infatti risponderà di occupazione *sine titulo*, sia o meno erede, salvo che egli non chieda ed ottenga una nuova concessione a sanatoria.

Nel caso in cui non si possa procedere a voltura e nessuno richieda la concessione a sanatoria, la semplice permanenza dei manufatti (es. ponte) che concretano l'occupazione dell'area demaniale va infine imputata come occupazione *sine titulo* solo a chi ha ereditato tali manufatti, divenendone proprietario, mentre l'obbligo di ripristino grava su tutti gli eredi in solido.

In maniera analoga è regolata la successione *inter vivos* tra una persona fisica o giuridica e una pluralità di condomini.

3. Obblighi dei frontisti

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso.

Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

4. Classificazione delle concessioni

Le concessioni vengono classificate:

1. *per tipo*: con occupazione o senza occupazione di area;
2. *per durata*: pluriennali o temporanee.

Si identificano le seguenti tipologie concessorie:

a) **Concessione idraulica senza occupazione di area demaniale**

Si ha concessione senza occupazione quando l'uso del bene non si traduce nella realizzazione di opere o attività in area concessa (es.: ponte con appoggi su aree esterne a quella demaniale).

b) **Concessione idraulica con occupazione di area demaniale, a sua volta suddivisa in:**

b1) *Concessione idraulica con occupazione temporanea di area demaniale*

Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi in alveo, nella richiesta di concessione deve essere indicato chiaramente il periodo presumibile di occupazione per effetto dell'esecuzione dell'intervento.

La concessione di occupazione temporanea del demanio idrico viene rilasciata con apposito disciplinare, che il richiedente deve sottoscrivere in segno di accettazione, nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali deve essere realizzato l'intervento e gli altri obblighi del concessionario.

Il disciplinare di concessione comprende anche l'eventuale autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione dell'intervento.

L'occupazione dell'area demaniale può avvenire solamente dopo che il concessionario abbia ottenuto il disciplinare di concessione e secondo le comunicazioni indicate in esso.

Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Autorità Idraulica la comunicazione di inizio lavori.

Una volta completato l'intervento, il concessionario deve inviare, sempre all'Autorità di cui sopra, la comunicazione di ultimazione lavori e l'attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate.

Per l'occupazione temporanea del demanio idrico il richiedente è tenuto a versare il canone di concessione demaniale, il cui importo è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni.

b2) *Concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale*

Preventivamente alla realizzazione di opere che occupano in modo permanente superfici appartenenti al demanio idrico, viene rilasciata al proprietario dell'opera stessa la concessione di occupazione permanente del demanio idrico.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione permanente è di diciannove anni con possibilità di proroga della concessione.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni trenta. Rimane, comunque sempre a discrezione dell'Autorità Idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

b3) *Occupazione permanente del demanio idrico senza la realizzazione di opere*

Questa tipologia concessoria disciplina le occupazioni, a qualsiasi titolo, del demanio idrico che avvengono senza la realizzazione di opere.

Di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie che rientrano in questa casistica:

- occupazione ad uso agricolo (verde prativo, attività di pascolo, colture varie);
- occupazione ad uso industriale (deposito materiale inerte, deposito auto, deposito legname);
- occupazione ad uso parcheggio;
- occupazione per manifestazioni culturali, sportive.

In questo caso la relazione descrittiva allegata alla domanda di concessione deve espressamente contenere la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati, e le modalità di utilizzo dell'area.

In relazione a tale tipologia si suggerisce, salvo richiesta motivata del concessionario, di adottare un termine standard di sei anni.

Titolo III

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Procedure

– *Opere vietate in modo assoluto*

L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 contiene l'elenco di tutte le attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili; si ricordano:

- lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;
- le fabbriche e gli scavi a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;
- le piantagioni e smovimento del terreno a distanza inferiore di 4 metri dal piede degli argini.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate anche in caso di contestazione dall'Autorità Idraulica competente.

Tali distanze sono derogabili *solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale*.

A tal fine le deroghe, introdotte dall'elaborato che individua il reticolo minore, le fasce di rispetto sul reticolo minore e su quello principale e che stabilisce le relative norme di polizia idraulica, hanno effetto una volta receipte con apposita variante allo strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente per territorio.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865, sia nel r.d. 523/1904.

Si ricorda inoltre che l'art. 41 del d.lgs. 152/1999, confermato nel d.lgs. 152/2006, stabilisce che è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

– Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione

Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, fra i quali, in particolare:

- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo più precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;

- la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l'intradosso dell'opera e il livello previsto per l'acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Nel caso di corsi d'acqua «fasciati» la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un ingegnere iscritto all'albo.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità sull'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità» comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

- Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi *non ricadenti* nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Inoltre dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) atti ad evitare l'insnesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

- Autorizzazione Paesaggistica

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi delle legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n. 4/12028, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario al n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG «centro storico» e «aree di completamento»;

- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA.

2. Procedure operative per il rilascio della concessione

- Definizioni:

Parere idraulico: espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Autorizzazione: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Concessione con occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale.

Concessione senza occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm. e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30.

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

Si tratta della procedura attualmente utilizzata dalle Sedi regionali e che si propone anche per gli operatori degli altri enti.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione di polizia idraulica è una procedura di tipo endoprocedimentale, in quanto la realizzazione delle opere o degli interventi è subordinata al rilascio di un provvedimento finale di competenza di altri soggetti pubblici (es. Comune o Provincia) ai sensi dell'art. 17 comma 1 della l. 241/90.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di autorizzazione o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:
 - 2.1. nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, predispone il documento di diniego, altrimenti:
 - 2.2. procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);
 - 2.3. se la documentazione non è completa procede a chiedere le integrazioni;
 - 2.4. se la domanda è completa, prosegue l'iter;
 - 2.5. se la domanda è relativa ad un corso d'acqua con fasce del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI);
 - 2.6. verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale. Se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:
 - 2.6.1. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
 - 2.6.2. verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio dell'autorizzazione o concessione;
 - 2.6.3. redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.6.3.1. accertamenti locali;
 - 2.6.3.2. consistenza delle opere;

- 2.6.3.3. classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - autorizzazione;
 - parere idraulico.
- 2.6.3.4. richiamo dei pareri: ambientale / Autorità di Bacino del fiume Po (ADBPO);
- 2.6.3.5. accertamenti antimafia;
- 2.6.3.6. calcolo del canone;
- 2.6.3.7. parere conclusivo;
- 2.6.4. se l'intervento non è ammissibile, predispone il documento di diniego nel quale rappresenta i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile;
- 2.6.5. se l'intervento è ammissibile:
 - 2.6.5.1. se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera del dirigente);
 - 2.6.5.2. se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.6.5.3. se trattasi di autorizzazione, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
- 2.7. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:
 - 2.7.1. richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;
 - 2.7.2. redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.7.2.1. accertamenti locali;
 - 2.7.2.2. consistenza delle opere;
 - 2.7.2.3. classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - autorizzazione;
 - parere idraulico.
 - 2.7.2.4. richiamo dei pareri: ambientale / AIPO / ADBPO;
 - 2.7.2.5. accertamenti antimafia;
 - 2.7.2.6. calcolo del canone;
 - 2.7.2.7. parere conclusivo;
 - 2.7.3. se l'intervento non è ammissibile, predispone il documento di diniego nel quale rappresenta i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile;
 - 2.7.4. se l'intervento è ammissibile:
 - 2.7.4.1. se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera del dirigente di trasmissione parere lettera di inoltro parere AIPO);
 - 2.7.4.2. se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.7.4.3. se trattasi di autorizzazione, rilascia il provvedimento autorizzativi (lettera a firma del dirigente)
- 4. invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere;
- 5. effettua il calcolo dei canoni e delle eventuali imposta e cauzione;
- 6. verificati la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
- 7. contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;
- 8. fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria.


Redazione del decreto

- 9. Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002 All. A / All. C);
 - 9.1. fa registrare il disciplinare solo se dovuto (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
 - 9.2. aggiorna il database.

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

- 3. Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002 All. B / All. D) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);

SCHEMA DI FLUSSO DELL'ITER PROCEDURALE



B) AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Fra i richiedenti di autorizzazioni e/o concessioni di polizia idraulica vi sono spesso Enti che debbono realizzare opere pubbliche e che per le stesse hanno la necessità di agire in regime d'urgenza.

In questi casi non vi è spesso la possibilità di procedere all'intero iter amministrativo previsto e, per consuetudine, si provvede ad un *iter* «breve» che permette la realizzazione delle opere con la sola verifica della compatibilità idraulica dell'opera.

In questo caso, l'ufficio verifica esclusivamente la compatibilità idraulica dell'opera, rilasciando conseguentemente «l'autorizzazione provvisoria» ai soli fini idraulici.

È evidente che anche per queste pratiche si dovrà procedere all'intero *iter* amministrativo.

Questo deve essere chiarito nel provvedimento di autorizzazione, nel quale si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'*iter* istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica (o rinnovo) di una concessione/autorizzazione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:

- 1.1. recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa;
- 1.2. creata una nuova pratica;
- 1.3. seguito lo stesso *iter* della pratica nuova.

D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI REVOCA

1. All'arrivo di una richiesta di revoca di una concessione/autorizzazione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

- 2.1. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:
 - 2.1.1. verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
 - 2.1.2. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e,
 - 2.1.3. qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
 - 2.1.4. qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
 - 2.1.5. quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale propone la revoca della concessione;
 - 2.1.6. predispose il decreto di revoca della autorizzazione/concessione idraulica;
 - 2.1.7. trasmette il decreto (firmato e repertoriato) al concessionario ed al comune;
 - 2.1.8. aggiorna il database, chiudendo la pratica per revoca;
- 2.2. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:
 - 2.2.1. verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;
 - 2.2.2. chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
 - 2.2.3. qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

2.2.4. il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale propone la revoca della concessione;

2.2.5. predispose il decreto di revoca della autorizzazione/concessione idraulica;

2.2.6. trasmette il decreto (firmato e repertoriato) al concessionario ed al comune competente;

2.2.7. aggiorna il database chiudendo la pratica per revoca.

E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri o la partecipazione a conferenze di servizi per interventi soggetti al pagamento di canone, dovrà essere identificato un titolare dell'opera e aperta una pratica di polizia idraulica.

3. Oneri concessori

L'ammontare del canone di concessione e della cauzione e le modalità di versamento vengono stabiliti con apposito atto regionale, ai sensi della l.r. n. 34/1998 e ss.mm.ii. «... Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è dovuto per anno solare... Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente...».

Attualmente le modalità per stabilire i canoni per l'utilizzo del demanio idrico dello Stato sono contenute nell'allegato «C» della delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003 n. 7/13950 di modifica della d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002.

Le stesse si possono riassumere come segue:

Attraversamenti aerei di linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie teleferiche e palorci

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione, tenuto conto che ad occupare è il sostegno, al canone della linea deve essere aggiunto il canone del/i sostegno/i.

Attraversamenti aerei di ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e linee tecnologiche.

Il canone, in questo caso e nel caso di cavi o tubazioni agganciati a manufatti esistenti, è stabilito, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Attraversamenti aerei di passerelle o ponticelli ciclo-pedonali

Il canone è stabilito per ogni opera, differenziato in base all'utilizzo.

Nel caso di occupazione, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Attraversamenti aerei con ponti carreggiabili

Il canone, sino ad una superficie di 20 mq, è stabilito per ogni opera, differenziato a seconda dell'utilizzo.

Per superfici oltre ai 20 mq, al canone di cui sopra ne deve essere aggiunto uno ulteriore, valutato al mq, differenziato a seconda dell'utilizzo, da calcolare sulla superficie eccedente i 20 mq.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri attraversamenti aerei

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Parallelismi aerei di linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie teleferiche e palorci

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, tenuto conto che ad occupare l'area è il sostegno, al canone della linea deve essere aggiunto il canone del/i sostegno/i.

Parallelismi aerei di ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e linee tecnologiche.

Il canone, in questo caso e nel caso di cavi o tubazioni agganciate,

ciati a manufatti esistenti, è stabilito, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri parallelismi aerei

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Attraversamenti in sub-alveo di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature cunicoli tecnologici e sifoni

Il canone è stabilito cadauno per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Sottopassi pedonali e/o ciclo-pedonali

Il canone è stabilito per ogni opera differenziato a seconda dell'utilizzo.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Sottopassi carreggiabili

Il canone, sino ad una superficie di 20 mq, è stabilito per ogni opera, differenziato a seconda dell'utilizzo.

Per superfici oltre ai 20 mq, al canone di cui sopra ne deve essere aggiunto uno ulteriore, valutato al mq, differenziato a seconda dell'utilizzo, da calcolare sulla superficie eccedente i 20 mq.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri attraversamenti in sub-alveo

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Parallelismi sotterranei (longitudinali) con linee elettriche, telefoniche, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, sifoni e linee tecnologiche

Il canone è costituito da una parte fissa, stabilita per ogni opera, ed una parte variabile, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Parallelismi aerei di ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e linee tecnologiche

Il canone, in questo caso e nel caso di cavi o tubazioni aggan- ciati a manufatti esistenti, è stabilito, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri parallelismi sotterranei

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Tombinature

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie, a seconda dell'utilizzo, con un canone minimo.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Corpi fabbrica su tombinature

Il canone è stabilito al mq, sia con riferimento alla superficie della tombinatura (per la quale il canone applicato è pari ad 1/12 del valore delle aree limitrofe), sia con riferimento alla superficie del corpo fabbrica che insiste sull'area demaniale (per la quale il canone applicato è pari ad 1/12 del valore unitario del corpo fabbrica).

Transito di sommità arginale

Il canone è stabilito per ogni richiedente e, poiché tale utilizzo implica occupazione demaniale, deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Detto canone si applica solo ai privati. Ai comuni che chiedono di transitare, ad esempio sulle alzaie, il transito è permesso e

gratuito se è per attività d'ufficio; diversamente (apertura al libero transito) rientra nelle concessioni di aree.

Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua

Il canone è stabilito per ogni rampa e, poiché comporta occupazione di area demaniale, deve essere aggiunta l'imposta di pari importo; nel caso di più rampe, a quelle successive alla prima corrisponde un importo minore.

Nel caso di utilizzo ad uso commerciale e/o industriale, il canone va maggiorato del 30%.

Sfalcio erbe - taglio piante

Il canone è stabilito all'ettaro in base alla superficie utilizzata, differenziato a seconda del tipo di attività, e poiché vi è occupazione, deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Si ricorda che ciò non si applica alle manutenzioni della vegetazione da parte dei frontisti o da parte degli Enti delegati da Regione Lombardia alla manutenzione dei corsi d'acqua.

Scarichi acque

Il canone è stabilito per ogni scarico, con diversificazione a seconda delle tipologie.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Si ricorda che, ai sensi del 10° comma dell'art. 34 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, per gli scarichi di acque relative ad attività economica, il pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, così come stabilito nella concessione di derivazione, tiene luogo, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del r.d. 523/1904.

Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali

Aree ad uso agricolo

Al momento non è possibile calcolare il canone secondo questo metodo perché la legge di riferimento è stata dichiarata illegittima.

Aree per uso non agricolo

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, pari al 2% del valore delle aree limitrofe, con un canone minimo.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Corpi fabbrica su aree ad uso non agricolo

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, sia con riferimento alla superficie complessiva dell'area (per la quale è pari al 2% del valore delle aree limitrofe), sia con riferimento alla superficie del corpo fabbrica che insiste sull'area demaniale (per la quale è pari ad 2% del valore unitario del corpo fabbrica).

Muri di contenimento e difese spondali

La realizzazione di muri di contenimento e difese spondali non dà motivo di richiedere un canone di concessione; è comunque certo che i muri spondali realizzati da privati sono a carico di questi per la loro manutenzione e/o ricostruzione.

È d'altro canto evidente che, se per la realizzazione di un muro spondale un privato ha occupato «la parte compresa tra gli estremi dei cigli spondali del corso d'acqua», la superficie che il privato beneficia ad uso esclusivo deve essere soggetta al pagamento del canone.

Muri su aree ad uso agricolo

Al momento non è possibile calcolare il canone secondo questo metodo perché la legge di riferimento è stata dichiarata illegittima.

Muri su aree ad uso diverso

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, pari al 2% del valore delle aree limitrofe, con un canone minimo.

Poiché in questo caso vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Corpi fabbrica su muri ed aree ad uso diverso

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, sia con riferimento alla superficie complessiva dell'area (canone pari al 2% del valore delle aree limitrofe), sia con riferimento alla superficie del corpo fabbrica che insiste sull'area demaniale (canone pari ad 2% del valore unitario del corpo fabbrica).

Altre occupazioni di aree demaniali

Il canone è stabilito all'ettaro in base alla superficie occupata. Si assume un canone fisso per ettaro, con un canone minimo.

Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altre opere poste su aree demaniali

Bilancioni di pesca

Il canone è stabilito cadauno: Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Cartelli pubblicitari

Il canone è stabilito per tipologia (monofacciali o bifacciali) in base alla superficie degli stessi con un canone minimo. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Pali di illuminazione

Il canone è stabilito cadauno. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Appostamenti fissi di caccia

Il canone è stabilito cadauno per tipologia (con o senza capanno). Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Guadi o selciatoni

Il canone è stabilito cadauno. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini

Il canone è stabilito al metro di sviluppo dell'opera, con un canone minimo. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale

È evidente che dette occupazioni, finalizzate a mantenere l'ambiente o alla realizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale da parte di Enti pubblici (Parchi, ERSAF, Comuni, ecc.), sono a titolo gratuito.

Titolo IV

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Le sdemanializzazioni sono normate dall'art. 5 della l. 37/94 e dalla d.g.r. 14 gennaio 2005 n. 7/20212.

Le alienazioni sono normate dalla l. 212/03 e dal d.d.g. 17 luglio 2006 n. 8270.

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 2248/1865 all. F

R.d. n. 523/1904

T.u. n. 1775/1933

R.d.l. 1338/36

R.d. n. 899/1937

R.d. n. 2669/1937

L. 36/1994

L. 281/70

L. 37/94

D.P.R. n. 616/1977

L. n. 59/1997

D.lgs. n. 112/98

D.lgs. 152/2006

L.r. n. 22/98

L.r. n. 1/2000

L.r. n. 5/2002

L.r. n. 5/2003

L.r. n. 26/2003

D.g.r. n. 7868/2002

D.g.r. 13950/2003

2. Modulistica

Ogni e qualsiasi modulo necessario verrà approvato con decreto del direttore generale della Direzione competente e pubblicato sul sito della Regione.

Per i disciplinari tipo e i decreti tipo si veda il d.d.g. 25125 del 13 dicembre 2003.

Per l'elenco delle tipologie di opere con o senza occupazione di area demaniale si veda la d.g.r. 7/13950 dell'1 agosto 2003.

